

LOBBYING POLICY

Regolamento sull'interazione tra Acquedotto Pugliese e portatori di interesse particolari

1. SCOPO E FINALITA'

Acquedotto Pugliese (di seguito AQP) promuove l'attuazione dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni, nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione anche attraverso la pubblicità e la regolamentazione delle attività di rappresentanza di interessi particolari. AQP, nel perseguire i principi sopra descritti, in assenza di una regolamentazione nazionale univoca sulle lobby, si ispira alla L.R. 30/2017.

2. OGGETTO E DEFINIZIONI

Scopo del presente documento è di regolamentare l'attività di lobbying dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare presso i decisori, regolamentando l'interazione tra decisori e portatori di interessi particolari attraverso strumenti e istituti che assicurino il perseguimento dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 e rendano conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione tra decisori e gruppi di interesse particolare.

Per **attività di lobbying** s'intende ogni attività di gruppi di interesse particolare, svolta professionalmente, diretta a incidere in maniera lecita su processi decisionali, svolta attraverso la presentazione per iscritto di richieste di incontro, proposte, documenti, osservazioni, studi, ricerche e anche analisi che riportino in maniera meramente ricognitiva la posizione del gruppo.

Per **rappresentante di gruppi di interesse particolare** s'intende il soggetto che svolge l'attività di cui sopra presso i decisori in rappresentanza di un gruppo di interesse particolare, sulla base di un rapporto negoziale o comunque di un incarico ricevuto dal gruppo.

I gruppi di interesse particolare sono: le associazioni e le fondazioni, ancorché non riconosciute, i comitati, le società e le persone giuridiche in generale, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, ivi comprese le organizzazioni senza scopo di lucro.

In AQP i **decisori** sono i componenti del Consiglio di Amministrazione che hanno deleghe gestorie e tutti i dirigenti che esercitano poteri di rappresentanza, di negoziazione, di spesa e poteri esecutivi per conto della Società.

3. REGISTRO PUBBLICO

Con il presente documento è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare. Tale registro è istituito presso la UO Anticorruzione e Trasparenza con il coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito RPCT).

Il RPCT coordina l'istruttoria delle richieste di accreditamento al registro, garantisce il suo aggiornamento periodico e la pubblicità dei contenuti del registro in una sezione dedicata del portale istituzionale di AQP: www.aqp.it.

I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di gruppi di interesse particolare presso i decisori sono tenuti ad accreditarsi mediante iscrizione al registro.

L'istanza deve contenere i seguenti dati e informazioni, resi ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità attestando l'esattezza e la correttezza delle informazioni comunicate:



- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare e la PEC dove si intendono ricevere comunicazioni;
- b) i dati identificativi del gruppo di interesse particolare che si rappresenta con l'indicazione del contratto o di altro atto con cui è stata conferita la rappresentanza;
- c) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza degli interessi;
- d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di lobbying;
- e) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1. Lo Statuto o il Regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati;
- 2. Atto con cui è stata conferita la rappresentanza al rappresentante di gruppi di interesse particolare;
- 3. La dichiarazione di non essere in conflitto di interesse/incompatibilità;
- 4. Sottoscrizione del Codice di Condotta;
- 5. Fotocopia documento di riconoscimento.

Non possono iscriversi al Registro:

- a) i minori di anni diciotto;
- b) i decisori pubblici;
- c) i titolari di incarichi di consulenza o patrocinio legale, per il periodo di durata dell'incarico;
- d) coloro che hanno riportato condanna definitiva a pena superiore a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato o l'amministrazione della giustizia;
- e) i dirigenti dei partiti o movimenti politici per la durata del loro incarico;
- f) coloro che non godono dei diritti civili e politici.

4. ISTRUTTORIA SU RICHIESTE D'ISCRIZIONE

Il RPCT, con la Direzione Sistemi di Controllo e la UO Corporate Affairs, ai fini dell'iscrizione al registro verificano:

- a) La completezza e la regolarità dell'istanza;
- b) Che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti di cui alla L. R. 30/2017 e cioè:
 - deve avere compiuto la maggiore età;
 - non deve avere riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona;
 - non deve essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
 - non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.
- c) Le cause di incompatibilità/conflitti di interesse, di cui al successivo paragrafo 5;
- d) L'idoneità dello Statuto o del Regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati dai soggetti che intendono svolgere l'attività di lobbying;
- e) Che il soggetto richiedente agisca in forza dell'atto con cui venga conferita idonea rappresentanza

L'istruttoria dovrà concludersi entro 40 gg.



Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il RPCT ne dà comunicazione con PEC al soggetto istante.

Il RPCT può chiedere chiarimenti o l'integrazione della documentazione presentata, a tal fine richiedendo un termine non inferiore ai 10 gg per adempiere. La richiesta di chiarimenti o integrazione sospende automaticamente i termini di conclusione dell'istruttoria.

All'esito positivo dell'istruttoria, il RPCT con la UO Anticorruzione e Trasparenza, effettua l'iscrizione al registro e ne dà formale comunicazione all'istante tramite PEC.

A seguito di tale comunicazione il RPCT procede all'aggiornamento e alla pubblicazione tempestiva dei seguenti dati di cui al paragrafo 3 sul sito web istituzione di AQP nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i.):

- a) i dati identificativi del gruppo di interesse particolare che si rappresenta con l'indicazione del contratto o di altro atto con cui è stata conferita la rappresentanza;
- b) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza degli interessi.

Il registro è organizzato in ordine cronologico, con l'attribuzione di un codice numerico progressivo a ciascun soggetto accreditato. Il registro è gestito in via provvisoria in modalità cartacea, finché non sia disponibile un sistema informatico che consenta l'elaborazione e l'alimentazione del registro in forma elettronica.

Costituisce presupposto essenziale per l'iscrizione e per il mantenimento dell'iscrizione l'esistenza di un rapporto di rappresentanza del gruppo di interesse particolare nonché l'impegno sottoscritto dal rappresentante a rispettare il codice di condotta allegato alla presente policy per formarne parte integrale e sostanziale.

Il RPCT dispone altresì la sospensione dall'iscrizione dal registro qualora vengano meno il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi e la cancellazione qualora vengano meno i requisiti. Il rappresentante dei gruppi di interesse particolare cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima dei due anni a decorrere dalla data di cancellazione dal registro stesso.

I rappresentanti iscritti al registro possono presentare ai decisori proposte, richieste, comunicazioni, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte e qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, adeguatamente sottoscritta.

5. INCOMPATIBILITA'/CONFLITTI DI INTERESSE

Non possono iscriversi al registro e svolgere l'attività di rappresentanza di gruppi di interesse particolare durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, o dell'ufficio ricoperto:

- a) i decisori di cui all'art. 2;
- b) i dipendenti di AQP;
- f) i giornalisti, pubblicitari e professionisti, iscritti all'Ordine;
- g) I rappresentanti di gruppi di interesse particolare non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo;
- h) le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

6. AGENDA PUBBLICA

Dalla pubblicazione del presente documento è istituita apposita agenda pubblica elettronica in una sezione dedicata del portale istituzionale di AQP, in cui sono resi noti gli incontri svolti fra i rappresentanti di gruppi di interesse particolare e i decisori di cui all'articolo 2. L'agenda, gestita dalla UO Comunicazione, riporta il decisore pubblico incontrato, la data, il luogo, i temi di discussione e la documentazione prodotta, sempre



nel rispetto della già citata normativa in materia di protezione dei dati personali. L'agenda è aggiornata e pubblicata in una sezione dedicata del portale istituzionale di AQP: www.aqp.it.

Successivamente alla pubblicazione delle informazioni inserite nel Registro, i decisori pubblici/rappresentanti di interesse particolare possono presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere. L'istanza verrà valutata dal RPCT che entro 10 gg deciderà se mantenere la pubblicazione o meno. Nelle more la pubblicazione sul registro è sospesa.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Titolare del trattamento dati è Acquedotto Pugliese S.p.a. con sede legale in Via Cognetti n. 36, Bari – 70121. I dati sono trattati per finalità di Iscrizione nel Registro pubblico dei rappresentanti dei gruppi di interesse particolare (Registro Lobbying) e di conseguente pubblicazione dell'Agenda Pubblica degli incontri.

I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento all'istanza di iscrizione da parte dell'interessato, rappresentante del gruppo di interesse particolare; la base giuridica del trattamento è rinvenibile nell'esecuzione di misure precontrattuali finalizzate a fornire un riscontro alla richiesta dell'interessato, nonché nel legittimo interesse del Titolare alla trasparenza sui registri pubblici in osservanza dell'art. 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013 e dalla Delibera ANAC n. 12 del 28/10/2015, in linea con i principi sanciti dalla L.R. 30/2017. Il trattamento dei dati avviene con strumenti digitali consentendo ai rappresentanti di gruppi di interesse particolare di accreditarsi ai fini dell'iscrizione nel Registro, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate. I dati di contatto dei rappresentanti e la documentazione prodotta non saranno oggetto di pubblicazione, quindi nessun dato personale sarà diffuso. Nell'apposita Sezione del sito web istituzionale di Acquedotto Pugliese dedicata al Registro pubblico e all'Agenda Pubblica saranno invece pubblicati: gruppi di interesse particolare, funzione aziendale incontrata, luogo, data e oggetto dell'incontro.

L'acquisizione dei dati richiesti ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati saranno conservati fino all'eventuale venir meno dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi o comunque per il periodo previsto dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi del Titolare nonché per gestire tutti gli eventuali adempimenti di legge e fiscali connessi o da essi derivanti. In nessun caso i dati saranno trasferiti all'estero in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, a meno che questi non assicurino livelli di tutela delle persone adeguati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 paragrafo 1 del GDPR.

In qualsiasi momento l'interessato, ai sensi degli artt. 15-22 (GDPR), ha il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, nonché il diritto di chiedere la cancellazione, la portabilità ad altro titolare, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento comunicandolo, in forma scritta, ad AQP all'indirizzo di posta del Responsabile della Protezione dei Dati: dpo@aqp.it o compilando l'apposito form presente al seguente link: <https://www.aqp.it/privacy-cookie/tutela-dati>. Si ricorda, infine, che l'interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali (www.garanteprivacy.it).



8. SANZIONI

La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dal codice di condotta è punita con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è adottato dal RPCT. Il rappresentante di gruppi di interesse particolare cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento di cancellazione.

9. RENDICONTAZIONE PERIODICA

Entro il 31 marzo di ogni anno, il RPCT trasmette al Consiglio di Amministrazione di AQP una relazione contenente in particolare dati e informazioni in merito a:

- a) stato di attuazione del registro;
- b) iscritti al registro per numero e tipologia di gruppi di interesse particolare rappresentati;
- c) stato di attuazione dell'agenda pubblica.

La relazione evidenzia gli effetti prodotti, i punti di forza e le criticità, con particolare riferimento alle attività svolte dai rappresentanti di interesse particolare, proponendo anche eventuali interventi modificativi delle decisioni assunte e finalizzati alla sua attuazione efficiente.



**CODICE DI CONDOTTA
DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPI DI INTERESSE**

1. Principi generali

Nell'esercizio delle loro funzioni, i rappresentanti di gruppi di interesse (di seguito rappresentanti) agiscono con disciplina e onore, e osservando i principi di pubblicità, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome dei decisori. Non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche.

Per decisori si intendono in AQP i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i dirigenti che esercitano poteri di rappresentanza, di negoziazione, di spesa e poteri esecutivi per conto della Società.

In caso di conflitto di interessi, ossia quando uno specifico interesse privato potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, ciascun rappresentante adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta.

2. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

I rappresentanti dei gruppi di interesse sono consapevoli che AQP ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal D.lgs. 231/2001 ("Modello 231") ed il Codice Etico e di Comportamento, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati e l'applicazione delle relative sanzioni, e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato da questo previste (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto.

3. Doveri dei rappresentanti di gruppi di interesse

I rappresentanti osservano con scrupolo e rigore gli obblighi di trasparenza previsti dall'ordinamento e dalle norme regolamentari di AQP.

Nelle loro relazioni con i decisori di AQP, i rappresentanti di interessi:

- a) si identificano sempre con il proprio nome e, se del caso, con il proprio numero di registrazione, facendo riferimento al gruppo di interesse particolare rappresentato, ossia "associazioni, fondazioni, ancorché non riconosciute, comitati, società e persone giuridiche in generale, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica";
- b) dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità che promuovono;
- c) evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta oppure mediante pressioni indebite o comportamenti scorretti;
- d) nei loro rapporti con terzi, i rappresentanti di gruppi di interesse non vantano alcuna relazione ufficiale con i decisori, né travisano gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari né utilizzano il logo AQP senza espressa autorizzazione;
- e) garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni da loro fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del Registro siano complete, aggiornate e non fuorvianti;



- f) consentono che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e s'impegnano ad ottemperare alle richieste della Società di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;
- g) si astengono dal vendere a terzi copie di documenti ricevuti dalle strutture dei decisori;
- h) rispettano tutte le norme di legge, nonché gli atti di indirizzo politico-amministrativo e gli atti di pianificazione e di programmazione comunque denominati e si astengono dall'ostacolarne l'attuazione e l'applicazione;
- i) non inducono i decisori, né i collaboratori o gli stagisti presso questi ultimi, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili;
- j) informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti di AQP.

4. Doni

Nell'esercizio delle loro funzioni, i rappresentanti di gruppi di interesse si astengono dall'effettuare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore inferiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto e comunque nei limiti stabiliti dal Codice Etico e di Comportamento tempo per tempo vigente, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini di cortesia. Per normali relazioni di cortesia si intende un riconoscimento del valore etico e morale della persona che esula dalla prestazione effettuata. Tale riconoscimento può essere effettuato, nel limite massimo del valore su indicato, sotto forma di regali o altre beni mobili che siano di tipo esclusivamente materiale; sono pertanto vietati regali o utilità rappresentati da buoni sconto, buoni benzina e simili.

5. Pubblicità

Le dichiarazioni dei rappresentanti di gruppi di interesse relative alle posizioni ed agli interessi rappresentati sono rese note attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale di AQP.

6. Sanzioni

La mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta è punita con la sospensione o cancellazione dal registro del rappresentante di gruppi di interesse.

Data _____

Firma

Preso visione della Lobbying Policy :

Firma: _____